



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

Il Magistrato

CORTE DEI CONTI



0001427-22/07/2016-SC_TN-U09-P

All'Organo di revisione del
Comune di **VILLA RENDENA**
(ora **PORTE DI RENDENA**)
Dott. Marco Polla
marco.polla@pec.odetrento.it

Al Sindaco del
Comune di **PORTE DI RENDENA**
comune@pec.comuneportedirendena.tn.it

Oggetto: Archiviazione con rilievi – Questionario sul rendiconto 2014 e sul bilancio di previsione 2015.

A seguito dell'esame del questionario relativo al rendiconto 2014 ed al bilancio di previsione 2015, trasmesso dall'Organo di Revisione di codesto Comune in adempimento agli obblighi posti dall'art. 1, comma 166, della Legge n. 266/2005, vista l'istanza istruttoria prot. n. 508 del 25 febbraio 2016 ed esaminata la relativa nota di risposta, il sottoscritto Magistrato istruttore, valutate le risultanze dell'istruttoria nella camera di consiglio della Sezione di controllo del 19 luglio 2016, comunica l'archiviazione del procedimento di controllo, rilevando tuttavia le seguenti criticità/irregolarità che saranno oggetto delle successive attività di monitoraggio:

MONITORAGGIO SPESA CORRENTE E ADOZIONE PIANO DI MIGLIORAMENTO

Nell'ottica del mantenimento degli equilibri di bilancio, si segnala la necessità di un continuo monitoraggio della spesa corrente, assumendo conseguentemente tutte le necessarie misure di riduzione delle spese. In particolare, si sollecita l'adozione di un Piano di miglioramento che sia in grado di consentire un effettivo controllo della spesa corrente con conseguente contenimento della stessa.



Con riferimento alla spesa del personale, si raccomanda di mantenere la stessa entro la percentuale di incidenza sulla spesa corrente del 40%, assicurando altresì – in linea generale – la continua riduzione in serie storica di tale voce di spesa.

DEBITI FUORI BILANCIO

Il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali. L'ordinamento contabile regionale individua, in modo tassativo, l'ambito e le procedure per riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio. La presenza di debiti fuori bilancio costituisce chiaramente una patologia da evitare. La vigente normativa, anche in ossequio ai principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, in presenza dei relativi presupposti, impone l'adozione tempestiva dei provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Anche il pagamento deve avvenire tempestivamente e comunque entro l'esercizio in corso al momento del riconoscimento.

Per fronteggiare i debiti fuori bilancio si raccomanda la costituzione di un idoneo accantonamento in bilancio, mediante l'istituzione di un apposito fondo rischi, ovvero apponendo un vincolo all'utilizzo del risultato di amministrazione, in applicazione anche del principio di prudenza di cui all'allegato 1 art. 3, c. 1 del D.Lgs. 118/2011 e ss. mm.

GESTIONE RESIDUI

Si sollecita una particolare attenzione alle fasi di accertamento e di impegno affinché siano rispettati i relativi presupposti giuridico-contabili, al fine di garantire la veridicità e l'attendibilità dei dati iscritti nel rendiconto e, conseguentemente, consentire il corretto mantenimento degli equilibri di bilancio. Si segnala altresì che con l'entrata in vigore della contabilità armonizzata e, quindi, del principio della competenza finanziaria potenziata, la formazione dei residui tenderà, a regime, a scomparire, al fine di collegare sempre più strettamente la competenza con le disponibilità di cassa (cfr. Sezione Autonomie, deliberazione n. 32/2015).

ORGANISMI PARTECIPATI

Si raccomanda una puntuale ed attenta valutazione in ordine al mantenimento delle società o delle partecipazioni societarie, anche indirette.



Al riguardo, si segnala che il concetto di “indispensabilità” dello strumento societario utilizzato dal legislatore (art. 1, c. 611, lett. a, L. n. 190/2014) è finalizzato a rafforzare e ad accentuare il significato di “stretta necessità” già presente nell’art. 3, commi 27-28, della legge finanziaria per il 2008 (Legge n. 244/2007). Dunque, fermo restando il divieto di mantenere società non coerenti con le proprie finalità istituzionali (principio della funzionalizzazione), il legislatore ha imposto la dismissione di quelle società che, pur coerenti con i fini istituzionali dell’Ente, non sono indispensabili al loro perseguimento.

Infatti, come già rilevato da questa Corte, *“il predicato dell’indispensabilità, legato alle partecipazioni coerenti con i fini istituzionali dell’ente, va dunque individuato sotto il profilo della indispensabilità dello strumento societario rispetto ad altre differenti forme organizzative (o alla scelta di fondo tra internalizzazione ed esternalizzazione) o, ancora, all’indispensabilità dell’attività svolta dalla partecipata rispetto al conseguimento dei fini istituzionali”* (cfr. Sezione controllo Piemonte, deliberazione n. 9/2016; Sezione controllo Lombardia, deliberazione n. 7/2016).

Ancora, si richiama l’attenzione su quanto prescritto dall’art. 1, comma 611, lett b) della L. 190/2014, in base al quale si dovrà disporre la *“soppressione delle società che risultano composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti”*.

Infine, si invita l’Ente, investendone il Consiglio comunale ai sensi dell’art. 26, comma 3, lett. g) e h), del TURLOC (DPR 1 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.), ad un attento monitoraggio dell’andamento della gestione delle Società in perdita. Ciò con particolare riguardo all’entità dei correlati rapporti finanziari e con riferimento anche all’art. 2446 c.c. al fine di accertare se la volontà di mantenere partecipazioni in società in perdita sia compatibile ovvero collida con l’obbligo di assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio del Comune e di evitare ingiustificati aggravii al bilancio medesimo. Si evidenzia anche che la partecipazione a società o enti, la cui gestione è caratterizzata da reiterate perdite di esercizio, costituisce un potenziale rischio per la stabilità degli equilibri dei futuri bilanci del socio Comune, oltreché poter essere fonte di eventuale danno erariale (cfr. Corte dei conti, II sez. Appello 6 giugno 2013, n. 402).



Si sollecita l'invio a questa Sezione regionale di controllo della "relazione sui risultati conseguiti", in base a quanto prescritto dall'art. 1 c. 612 della L. 190/2014 (il cui termine scadeva il 31 marzo 2016). Si evidenzia altresì l'obbligo di pubblicazione nel sito internet istituzionale sia del piano di razionalizzazione, sia della suddetta relazione sui risultati.

Il Magistrato istruttore

Massimo AGLIOCCHI

